

Bruxelles, 7 giugno 2023
(OR. en)

10134/23

FISC 113
ECOFIN 557

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali - Approvazione

1. Il Consiglio ECOFIN è stato invitato a riferire al Consiglio europeo su varie questioni fiscali menzionate, in particolare, nelle sue conclusioni del marzo e del giugno 2012, del maggio 2013, del dicembre 2014 e dell'ottobre 2017.
2. Il 1° giugno 2023 il gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del Consiglio ha predisposto e approvato un progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, in vista della sua presentazione al Consiglio il 16 giugno 2023 tramite il Coreper. È stato inoltre convenuto che, prima di pubblicare la versione definitiva della relazione, l'SGC effettuerà i consueti aggiornamenti fattuali (che interessano le parti tra parentesi quadre) dopo la sessione del Consiglio.
3. Si invita pertanto il Consiglio ECOFIN ad approvare tra i punti "A" dell'ordine del giorno la relazione che figura nell'allegato affinché sia trasmessa al Consiglio europeo (29- 30 giugno 2023).

**PROGETTO DI RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO
SULLE QUESTIONI FISCALI**

A. INTRODUZIONE

1. La presente relazione del Consiglio fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre di presidenza svedese, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità. È stata elaborata sulla base delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) (HLWP) riguardo a questioni orizzontali di politica fiscale di rilevanza strategica, in linea con il suo mandato.
2. La presente relazione rispecchia lo stato dei pertinenti lavori del Consiglio e riguarda questioni menzionate in diverse conclusioni del Consiglio europeo dal 2012¹, nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021², nelle conclusioni del Consiglio del 2012³ e del 2016⁴ nel settore dell'IVA, nelle conclusioni del Consiglio del 2017⁵ "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", nelle conclusioni del Consiglio del 2020 sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE⁶, nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre⁷.

¹ Docc. EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21), EUCO 76/12, EUCO 75/1/13 REV 1, EUCO 14/17 (punto 11), EUCO 10/20 (punti A29 e 147) ed EUCO 13/20.

² Doc. ST 18/21.

³ Doc. ST 9586/12.

⁴ Doc. ST 9494/16.

⁵ Doc. ST 15175/17.

⁶ Doc. ST 8482/20.

⁷ Doc. ST 13350/20.

3. La presidenza svedese ha proseguito i lavori sui fascicoli fondamentali, tra cui la modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa a fini fiscali, le proposte incluse nel pacchetto "l'IVA nell'era digitale", la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, l'aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, nonché la proposta di una direttiva per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali.
4. Nello specifico, il Consiglio:
- a) ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE (DAC8);
 - b) e ha compiuto progressi in merito
 - alle proposte contenute nel pacchetto "l'IVA nell'era digitale";
 - alla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione); e
 - alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali.
5. Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha inoltre proseguito ulteriormente i lavori riguardanti le diverse materie che rientrano nel suo attuale mandato, tra cui la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nella sua relazione semestrale⁸. L'ultimo aggiornamento della lista UE ad opera del Consiglio è stato pubblicato il 14 febbraio 2023⁹.
6. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli, si veda qui di seguito.

⁸ Doc. ST 9875/23 ADD da 1 a 5.

⁹ GU C 64 del 21.2.2023, pag. 17.

B. LEGISLAZIONE FISCALE DELL'UE

1) Imposizione diretta

Uso improprio di entità di comodo

7. Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (proposta "Unshell")¹⁰.
8. L'obiettivo della proposta è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta mira a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali impropri e a garantire che le società di comodo nell'UE che non svolgono alcuna attività economica o che svolgono un'attività economica minima non possano beneficiare di vantaggi fiscali.
9. Il 6 gennaio 2022, a livello di HLWP, la proposta è stata presentata alle delegazioni e la presidenza francese ha annunciato l'intenzione di avviare le discussioni sul fascicolo in sede di Consiglio. L'analisi tecnica della proposta è stata effettuata a livello di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) l'11 marzo, il 1° aprile, il 6 maggio, il 23 maggio e il 9 giugno 2022. Il primo ciclo di analisi della proposta articolo per articolo è stato completato il 23 maggio.
10. Durante la presidenza ceca, l'analisi tecnica in sede di gruppo "Questioni fiscali" è proseguita l'11 luglio, il 27 settembre e il 22 novembre 2022. Sono stati compiuti progressi nell'esame della via da seguire per quanto riguarda le conseguenze fiscali e sono stati presentati testi di compromesso su parti della proposta, quali l'identificazione delle entità prive di sostanza minima e lo scambio di informazioni. In linea di principio, la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta, ma era del parere che saranno necessari ulteriori lavori tecnici importanti prima di poter raggiungere un accordo.

¹⁰ Doc. 15296/21.

11. Durante la presidenza svedese il fascicolo è stato discusso in sede di gruppo "Questioni fiscali" il 22 gennaio, il 21 febbraio e il 22 marzo 2023 e in sede di HLWP il 25 aprile 2023. L'obiettivo della presidenza era di compiere i maggiori progressi possibili sul fascicolo, concentrandosi tra l'altro sulla ricerca di criteri di sostanza accurati e sulle conseguenze fiscali. La presidenza ha preparato testi di compromesso parziali e note informative su vari aspetti del progetto di direttiva, compreso un calendario sui termini per la presentazione delle relazioni, nonché un testo di compromesso relativo all'intera direttiva. Sono stati compiuti progressi su una serie di questioni controverse, quali l'ambito di applicazione, i criteri di sostanza minima, le conseguenze fiscali e il certificato di residenza fiscale. L'HLWP¹¹ ha fornito orientamenti per ulteriori lavori su queste e altre questioni in sospeso. Saranno necessarie ulteriori discussioni per trovare soluzioni di compromesso su queste ultime, anche con l'obiettivo comune di limitare gli oneri amministrativi sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali. Le delegazioni hanno sottolineato le interconnessioni tra le diverse parti di questa complessa direttiva, il che significa che un orientamento scelto in una parte della direttiva potrebbe influenzare la soluzione in altre parti.

2) **Imposizione indiretta**

a) L'IVA nell'era digitale

12. L'8 dicembre 2022 la Commissione ha pubblicato il pacchetto sulle norme in materia di IVA per l'era digitale, contenente tre proposte:
- una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale¹²;
 - una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale¹³ e
 - una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA¹⁴.

¹¹ Doc. WK 4309/2023.

¹² Doc. ST 15841/22.

¹³ Doc. ST 15842/22.

¹⁴ Doc. ST 15843/22.

13. Il pacchetto persegue tre obiettivi. In primo luogo, mira a modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazione IVA introducendo obblighi di comunicazione digitale basati sulla fatturazione elettronica. In secondo luogo, intende affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme aggiornando le norme applicabili in materia di IVA. In terzo luogo, cerca di affrontare gli oneri amministrativi passando a un'unica registrazione IVA.
14. La Commissione ha presentato il suo pacchetto in una riunione del gruppo sotto la presidenza ceca, e la presidenza svedese ha avviato i lavori sul pacchetto, che considerava una priorità, dedicando due riunioni a un ampio scambio di opinioni sugli obiettivi e sulle indicazioni proposti dalla Commissione per orientare le ulteriori discussioni tecniche sul pacchetto.
15. La presidenza ha organizzato altre quattro riunioni sul pacchetto per approfondire la comprensione dei concetti, della struttura e del funzionamento delle nuove norme proposte e per analizzare il testo giuridico delle disposizioni modificative per dare attuazione alle nuove norme.
16. Al termine di tale analisi, la presidenza ha presentato testi di compromesso su tutti e tre gli aspetti delle proposte, che sono stati accolti con favore dalle delegazioni come solida base per ulteriori lavori.
17. [Per orientare i futuri lavori sul fascicolo, il 16 giugno 2023 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulle proposte, preparato dall'HLWP il 1° giugno 2023.]

b) Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (DTE)

18. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)¹⁵ (la "proposta DTE").
19. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %"¹⁶, che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre.

¹⁵ Doc. ST 10872/21.

¹⁶ Doc. ST 10849/21.

20. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
- a) fornire un quadro adattato che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
 - b) fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e
 - c) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.
21. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE¹⁷. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo¹⁸ sulla proposta DTE e ha fornito orientamenti politici sulla via da seguire. In generale, i ministri hanno sostenuto l'approccio più flessibile della presidenza e hanno chiesto di trovare soluzioni alle questioni in sospeso.
22. Sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze precedenti, la presidenza svedese ha proseguito i lavori sulla proposta DTE che è stata discussa in sede di gruppo "Questioni fiscali" il 2 febbraio, il 27 marzo e l'11 maggio 2023. La presidenza ha presentato testi di compromesso e note informative su temi specifici. Sono state analizzate le questioni in sospeso, anche per quanto riguarda la tassazione dei settori aereo e marittimo, compresa la pesca, nonché l'elettricità. La presidenza ha inoltre avviato una discussione sui nuovi livelli minimi di tassazione dei combustibili per diversi usi e dell'elettricità.
23. La presidenza è riuscita a far convergere le opinioni e a trovare soluzioni di compromesso. Le delegazioni hanno appoggiato varie modifiche discusse, tuttavia alcune di esse non erano ancora in grado di sostenere il testo della presidenza o hanno formulato riserve d'esame. Risulta pertanto necessario proseguire i lavori per raggiungere un compromesso equilibrato sulle questioni ancora in sospeso che tenga conto delle preoccupazioni degli Stati membri interessati.

¹⁷ Doc. ST 9874/22.

¹⁸ Doc. ST 14736/22.

3) Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

a) Direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8)

24. Nelle sue conclusioni del 27 novembre 2020 su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre, il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente utilizzo a livello mondiale di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le cripto-attività e la moneta elettronica, potrebbero compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, evasione ed elusione fiscali; ha riconosciuto altresì l'importanza di discutere a livello tecnico dei modi per aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all'interno dell'UE e a livello mondiale al fine di affrontare tali rischi potenziali¹⁹.
25. Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che si prevedeva che nel 2022 la Commissione presentasse una proposta legislativa sull'ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale²⁰, concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi²¹.
26. Una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8) è stata presentata dalla Commissione europea l'8 dicembre 2022²².

¹⁹ Doc. ST 13350/20, punto 36.

²⁰ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

²¹ Doc. ST 14767/21, punto 59.

²² Doc. ST 15829/22 + ADD da 1 a 5.

27. Gli obiettivi fondamentali di tale proposta legislativa sono i seguenti:

- a) estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. L'estensione della cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività ("CARF") e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS"), elaborate dall'OCSE nell'ambito del mandato del G20²³. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni²⁴;
- b) estendere l'ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito;
- c) modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC.

²³ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf>

²⁴ Dichiarazione dei leader del G20 di Bali del 15 e 16 novembre 2022, punto 31. (https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/about_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf)

28. Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta legislativa è stato formulato il 22 marzo 2023²⁵. Il parere del Garante europeo della protezione dei dati è stato emesso il 3 aprile 2023²⁶. Si attende il parere del Parlamento europeo.
29. Come annunciato nella riunione dell'HLWP del 31 gennaio 2023, la presidenza svedese ha dato priorità ai lavori su questo fascicolo e ha invitato gli Stati membri a concludere i necessari lavori preparatori in tempo utile per la sessione del Consiglio ECOFIN del maggio 2023. Si sono tenute nove riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (9 e 26 gennaio, 22 e 23 febbraio, 15 e 30 marzo, 3 e 19 aprile 2023, nonché la riunione dell'HLWP del 25 aprile).
30. Nella sessione del 16 maggio, il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un orientamento generale sul testo del progetto di direttiva²⁷ in vista della sua adozione, fatti salvi il parere del Parlamento europeo e la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.
- b) Scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti con giurisdizioni extra-UE
31. Durante la presidenza svedese sono proseguiti i lavori tecnici e le discussioni in merito allo stato dei lavori, ai rischi e alle opportunità nel settore dello scambio di informazioni fiscali con le giurisdizioni extra-UE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi al quadro di protezione dei dati personali e la sua correlazione con i lavori sulla cooperazione amministrativa internazionale.
32. Tali lavori proseguiranno e si baseranno anche sulle discussioni tenute in materia durante le presidenze precedenti²⁸. Lo scopo è garantire il funzionamento continuo del sistema di scambio internazionale di informazioni con giurisdizioni extra-UE, necessario per importanti motivi di interesse pubblico.

²⁵ Doc. ST 8088/23.

²⁶ Doc. ST 8283/23.

²⁷ Doc. ST 8730/23.

²⁸ Cfr. doc. ST 15506/22, punti 46, 47 e 48; doc. 9970/21, punti 81 e 82 e doc. 14651/21, punti da 50 a 59.

c) Cooperazione amministrativa con altri paesi terzi nel settore dell'IVA

33. Nella riunione dell'HLWP del 1° giugno 2023, la Commissione ha informato le delegazioni in merito alle questioni seguenti:

- a) i lavori in corso in vista della prossima terza riunione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da imposte nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito;
- b) lo stato di avanzamento dei negoziati (sulla base dell'autorizzazione e delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio)²⁹ con le autorità norvegesi per modificare l'accordo riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA;
- c) lo stato di avanzamento dei contatti esplorativi avvenuti con le autorità di Australia, Canada, Giappone e Nuova Zelanda per quanto riguarda le possibilità di proseguire i lavori per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA;
- d) i negoziati con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante (eventuale futuro quadro di cooperazione amministrativa tra l'UE e la Repubblica popolare cinese nel settore dell'IVA)³⁰. La Commissione ha indicato che al momento i negoziati sono ancora in sospeso.

²⁹ Decisione (UE) 2022/1311 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 198 del 27.7.2022, pag. 14) e doc. 9643/22.

³⁰ Il 10 marzo 2021 il Consiglio ha approvato, con una serie di osservazioni (doc. CM 1978/21 LIMITE, con ulteriori dettagli che figurano nel doc. ST 6351/21 LIMITE), l'avvio di negoziati da parte della Commissione con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante.

34. Si ricorda che, per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di strumenti non vincolanti ai sensi del diritto dell'UE (come il suddetto memorandum d'intesa) e a norma delle disposizioni del trattato sull'Unione europea (in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, TUE), la definizione delle politiche resta una prerogativa del Consiglio. Spetta pertanto al Consiglio valutare se sia nell'interesse dell'Unione avviare tali discussioni (negoziati) su un eventuale strumento non vincolante. Inoltre, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-660/13 (memorandum d'intesa svizzero), i segretari generali del Consiglio, della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna hanno concordato, nel 2017, le disposizioni relative agli strumenti non vincolanti³¹. Tali disposizioni si applicano a tutti gli strumenti non vincolanti a prescindere dal settore d'intervento e da chi rappresenta l'Unione nei negoziati con il terzo o i terzi e indipendentemente dalla loro denominazione o forma. Resta inteso che la Commissione continuerà ad aggiornare periodicamente gli Stati membri sui progressi compiuti nei negoziati (anche su qualsiasi ulteriore contatto con paesi terzi in questo settore) e che al termine dei negoziati si rivolgerà al Consiglio al fine di richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, l'autorizzazione di quest'ultimo a firmare lo strumento non vincolante a nome dell'Unione.

d) Regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

35. Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio³² stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise. Nell'ambito della cooperazione amministrativa, gli Stati membri attualmente si scambiano i dati degli operatori economici contenuti nei registri nazionali utilizzando un sistema informatizzato con un registro centrale gestito dalla Commissione, ma solo per quanto riguarda gli operatori economici che trasportano prodotti in regime di "sospensione dall'accisa".

³¹ Doc. ST 15367/17.

³² Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

36. A norma del capo V della direttiva 2020/262 del Consiglio³³, a partire dal 13 febbraio 2023 tale sistema informatizzato sarà utilizzato anche per i movimenti "ad accisa assolta". Al fine di allineare la procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti "ad accisa assolta" con la procedura per i prodotti in regime di "sospensione dall'accisa", il 24 ottobre 2022³⁴ la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento del 2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
37. Dopo l'accordo raggiunto a livello di gruppo e la conclusione della consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio, sotto la presidenza svedese, ha adottato le modifiche proposte il 30 gennaio 2023³⁵.

e) Programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale

38. Il programma Fiscalis mira a sostenere le autorità fiscali nel migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovere la competitività, lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali nonché migliorare la riscossione delle imposte. Nell'aprile 2023 la Commissione ha informato l'HLWP sull'esito dei negoziati da essa condotti in vista della conclusione di accordi per la partecipazione al programma Fiscalis di Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo*, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina. Nel giugno 2023 la Commissione ha informato l'HLWP in merito alla relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento del programma Fiscalis³⁶.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

³³ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

³⁴ Doc. ST 13979/22.

³⁵ Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (GU L 34 del 6.2.2023, pag. 1).

³⁶ Doc. ST 8228/23.

C. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI (attività non legislative)

Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (che esulano dalla portata della normativa dell'UE in materia fiscale).

1) Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"

39. Il gruppo "Codice di condotta" si è riunito il 1 febbraio, il 26 aprile e il 2 giugno 2023; il sottogruppo "Questioni interne/esterne" si è invece riunito il 12 e 24 gennaio, il 3 e 29 marzo e il 25 maggio 2023.
40. Il 1° febbraio il gruppo "Codice di condotta" ha eletto una nuova presidente, la sig.ra María José Garde Garde, per un periodo di due anni, in sostituzione della sig.ra Lyudmila Petkova.
41. La revisione semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata approvata dal Consiglio il 14 febbraio 2023 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 21 febbraio 2023³⁷.
42. Una relazione più dettagliata è reperibile nell'apposita relazione semestrale del gruppo "Codice di condotta"³⁸.

2) Risoluzione ONU sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace presso le Nazioni Unite

43. Il 30 dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha formalmente adottato una risoluzione sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace (risoluzione 77/244). Con tale risoluzione i membri delle Nazioni Unite hanno chiesto al segretario generale dell'ONU di elaborare una relazione (che l'Assemblea generale discuterà nella 78ª sessione che si terrà a settembre 2023) per analizzare tutti gli strumenti giuridici internazionali pertinenti, altri documenti e raccomandazioni riguardanti la cooperazione fiscale internazionale, tenendo pienamente conto degli accordi internazionali e multilaterali esistenti. A tal fine, il segretario generale ha avviato una consultazione nel febbraio 2023.

³⁷ GU C 64 del 21.2.2023, pag. 17.

³⁸ Doc. ST 9875/23.

44. L'8 marzo 2023 i consiglieri/addetti fiscali hanno espresso il loro sostegno alla presentazione di un contributo da parte dell'UE. A seguito di tale sostegno, un progetto di contributo è stato diffuso e approvato dall'HLWP mediante procedura informale di approvazione tacita il 15 marzo 2023. Il contributo è stato successivamente firmato dal presidente dell'HLWP e trasmesso congiuntamente dalle delegazioni dell'UE e svedese al segretariato dell'ONU³⁹.
45. Durante la discussione svoltasi il 25 aprile 2023 in sede di HLWP, le delegazioni si sono dette favorevoli al coordinamento, se del caso, delle posizioni degli Stati membri dell'UE sulla cooperazione fiscale internazionale da presentare in seno ai consessi delle Nazioni Unite, evitando nel contempo la duplicazione dei lavori. L'HLWP continuerà a vigilare sugli sviluppi. Sulla base delle sue discussioni, l'HLWP intende agevolare la procedura per consentire tale coordinamento e concordare il contenuto ove possibile.

3) Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

46. Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con la partecipazione della Bielorussia, il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio ha esaminato una serie di provvedimenti che gli Stati membri potrebbero adottare per sostenere l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e prevenirne l'elusione attraverso strumenti di cooperazione fiscale.
47. In primo luogo, gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di interrompere tutti gli scambi di informazioni a fini fiscali con la Federazione russa e la Bielorussia. In secondo luogo, gli Stati membri dell'UE hanno esaminato una serie di provvedimenti volti a migliorare il ricorso alla cooperazione amministrativa e ad altri strumenti del settore fiscale nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive.
48. A tale riguardo, il gruppo "Questioni fiscali" continuerà a esaminare gli ulteriori sviluppi relativi a tali provvedimenti, compresi i lavori in corso nell'ambito della piattaforma temporanea creata dalla Commissione il 3 giugno 2022 sotto forma di un sottogruppo sull'applicazione della normativa fiscale in seno alla task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro).
49. Nella riunione dell'HLWP del 1° giugno 2023 le delegazioni hanno preso atto degli aggiornamenti forniti dalla Commissione sui lavori del sottogruppo.

³⁹ Doc. ST 7564/23.

4) Sviluppi internazionali

50. L'HLWP è stato periodicamente informato in merito agli sviluppi internazionali pertinenti nel settore della politica fiscale, in particolare in relazione alle riunioni dei ministri delle Finanze del G20 e del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.
51. Le questioni relative alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) sono state regolarmente portate all'attenzione delle delegazioni in occasione delle riunioni dell'HLWP. Per quanto riguarda la questione dei cosiddetti americani casuali, alla fine del 2022 l'Internal Revenue Service, il dipartimento delle Imposte statunitense, ha pubblicato un avviso in cui allenta temporaneamente le norme che accertano i casi di inadempienza per via della mancanza dei numeri di identificazione fiscale (NIF) per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nel gennaio 2023 l'HLWP è stato informato di questi sviluppi. Nell'aprile 2023 i membri dell'HLWP hanno sottolineato che una soluzione più ampia e permanente è necessaria per evitare che gli istituti finanziari nell'UE siano trattati come inadempienti a causa della mancanza di NIF, laddove non sia possibile per gli istituti finanziari rilevare tali codici.

5) Imposte nei settori non fiscali

52. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono a un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze per l'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, ha continuato a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi. Fra le questioni monitorate dall'HLWP figurano il pacchetto anticorruzione, la modifica della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e la modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali che attua Basilea 3.

6) Progetto di convenzione multilaterale concernente il Consiglio internazionale per la risoluzione delle controversie fiscali

53. Il 10 marzo 2023 un gruppo di progetto Fiscalis ha presentato un progetto di convenzione multilaterale concernente il Consiglio internazionale per la risoluzione delle controversie in materia fiscale, avvalendosi della possibilità, prevista all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie avente natura permanente. Il 1° giugno 2023 l'HLWP ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla via da seguire.
-